



“Consiglio regionale della Campania”

XI LEGISLATURA

PROPOSTA DI LEGGE

N. REGISTRO GENERALE 79 del 16/04/2021

**?NORME PER LA PROMOZIONE E IL SOSTEGNO DELL'ECONOMIA SOLIDALE E DI
COMUNITÀ?**

Firmato da: Michele Cammarano; Luigi Cirillo



Consiglio regionale della Campania
Gruppo consiliare MoVimento 5 Stelle

PROPOSTA DI LEGGE

**“NORME PER LA PROMOZIONE E IL SOSTEGNO DELL’ECONOMIA SOLIDALE E DI
COMUNITÀ”**

A firma dei Consiglieri

Michele Cammarano

Salvatore Aversano

Vincenzo Ciampi

Valeria Ciarambino

Luigi Cirillo

Maria Muscarà

Gennaro Saiello



**Consiglio regionale della Campania
Gruppo consiliare MoVimento 5 Stelle**

Relazione illustrativa

La presente proposta di legge intende riconoscere e rafforzare a livello regionale un modello di sviluppo locale, alternativo a quello dominante, che muove dalla constatazione di un bisogno crescente da parte degli individui e delle comunità di riconquistare spazi sociali, orientando l'economia e il progresso verso modelli sostenibili, compatibili con il benessere delle persone e dell'ambiente.

L'Economia solidale si propone, quindi, di ri-orientare le politiche pubbliche, gli investimenti, il commercio, la produzione, la distribuzione e i consumi in modo funzionale al benessere delle persone e dell'ambiente. Anche in Italia si registrano numerose iniziative riguardanti le filiere corte, il commercio equo e solidale, la finanza etica, il consumo critico e consapevole, la cooperazione sociale e di comunità, le attività riguardanti il riciclo e il riuso dei beni, le energie rinnovabili, l'agricoltura biologica, il turismo responsabile, la solidarietà sociale, la tutela dell'ambiente e della cultura.

L'Europa ha tradotto questa spinta in un documento che racchiude gli obiettivi da raggiungere per superare i limiti manifestati dall'attuale modello di sviluppo della società, *"Trasformare il nostro mondo. L'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile"*, adottato dai Paesi membri delle Nazioni Unite all'unanimità a New York il 25 settembre 2015, operando su tre dimensioni dello sviluppo: crescita economica, inclusione sociale, tutela dell'ambiente. Gli obiettivi di sviluppo sostenibile sono incentrati sulle c.d. cinque P: *Persone*: eliminare fame e povertà in tutte le forme e garantire dignità e uguaglianza; *Prosperità*: garantire vite prospere e piene in armonia con la natura; *Pace*: promuovere società pacifiche, giuste e inclusive; *Partnership*: implementare l'agenda attraverso solide partnership; *Pianeta*: proteggere le risorse naturali e il clima del pianeta per le generazioni future.

Nel 2016 sono stati introdotti per la prima volta nell'analisi delle dinamiche economiche nazionali gli indicatori di benessere equo e sostenibile (BES) per avvicinare le dinamiche di valutazione economica a quelle della vita reale, della giustizia sociale e del benessere delle persone (tra gli indici considerati: disuguaglianza nella distribuzione del reddito, povertà assoluta, integrazione e lavoro, efficienza nella giustizia, emissioni co2).

In Regione Campania esistono numerose realtà capaci di una progettualità innovativa e orientata alla costruzione di un modello di sviluppo locale alternativo a quello dominante che operano nell'ambito dell'Economia Solidale, seppur in modo isolato, non esistendo allo stato attuale strumenti regionali per favorire la costituzione e il riconoscimento di una rete dell'economia solidale. Tali criticità, comuni a molte realtà esistenti, sono state messe in evidenza da una recente ricerca internazionale nell'ambito del progetto *Social & Solidarity*



**Consiglio regionale della Campania
Gruppo consiliare MoVimento 5 Stelle**

Economy as Development Approach for Sustainability in EYD 2015 and beyond (SSEDAS), condotta con l'obiettivo di " contribuire ad aumentare le competenze e lo scambio tra le realtà/reti che si occupano economia locale, cooperazione solidale e di Economia sociale solidale nei 55 territori coinvolti (46 in Europa e 9 nel resto del mondo), con particolare attenzione al "ruolo che può svolgere l'ESS nella lotta globale alla povertà e nella promozione di uno stile di vita equo e sostenibile".

Tra le finalità della proposta di legge figura, dunque, quella di rafforzare il percorso già avviato anche in Campania per la costituzione della *Rete di economia solidale (RES)*, sostenere le esperienze di economia solidale già esistenti e promuovere la nascita di nuove realtà al fine di dare vita ai *Distretti locali di economia solidale (DES)* costituiti nelle differenti forme giuridiche, alle imprese e le cooperative di comunità (istituite in Campania con legge reg. 1/2020), ai patti di filiera, che con la loro diffusione possano contribuire a ricostruire un sistema economico solidale, un sistema che nasca dall'intreccio delle prassi concrete, sperimentandosi e diffondendosi dal basso, in grado di soddisfare i bisogni ma anche i valori delle persone e delle comunità locali.

La RES è attiva in molte regioni tra cui il Friuli Venezia Giulia, l'Emilia Romagna e la Puglia. La prima legge regionale dedicata all'economia solidale è stata approvata in Emilia Romagna (L.R. 23 luglio 2014 n. 19) cui sono seguite altre iniziative legislative come in Friuli Venezia Giulia con la legge regionale 23 marzo 2017 n.4 (Norme per la valorizzazione e la promozione dell'economia solidale).

Un ruolo centrale in questo processo di rinnovamento del modello economico è riservato al settore dell'agricoltura dove si sta sviluppando un nuovo modello *di agricoltura contadina* di prossimità legato alle produzioni diversificate e biologiche, alle filiere corte e locali, in contrapposizione al modello dominante, caratterizzato da imprese di grandi dimensioni operanti su mercati globali che producono una omologazione delle culture produttive agricole e degli stessi gusti e consumi, un deterioramento della diversità biologica e culturale, un consistente impatto ecologico nonché una forte riduzione della possibilità per il cittadino consumatore di esercitare un controllo diretto sull'origine e sulle modalità di produzione dei cibi. Tra gli obiettivi della proposta di legge vi è quello di valorizzare le piccole e medie imprese agricole, per lo più a conduzione familiare, che adottano metodi di produzione biologica e operano in rapporto diretto con i consumatori e riconoscere nuovi spazi di operatività agli agricoltori che hanno scelto di dedicarsi all'autoproduzione o comunque alla produzione per piccole comunità di riferimento.

Anche in Campania si sono diffuse numerose iniziative volte a ricondurre il prodotto al suo luogo di origine con modalità di distribuzione che prevedono un rapporto diretto tra produttori e consumatori, singoli e organizzati; finalità



Consiglio regionale della Campania
Gruppo consiliare MoVimento 5 Stelle

condivise da questo Consiglio regionale con l'approvazione delle leggi regionali che promuovono i Gruppi d'acquisto solidale (G.A.S.) e la filiera corta, da ultima modificata con la Legge Regionale n. 32 del 30 ottobre 2018, recante *"Modifiche alla legge regionale 6 marzo 2015, n. 6 (Norme per il sostegno dei gruppi d'acquisto solidale (GAS) e per la distribuzione di prodotti agroalimentari da filiera corta e di prodotti di qualità e modifiche alla legge regionale 8 agosto 2014, n. 20 - Riconoscimento e costituzione dei distretti rurali, dei distretti agroalimentari di qualità e dei distretti di filiera) e la trasparenza nelle informazioni ai consumatori con la Legge Regionale n. 40 del 20 novembre 2018 recante "Sostegno alla filiera agricola trasparente"; alla scorsa Legislatura risale anche l'approvazione della legge regionale 4 dicembre 2019, n. 24 (Disposizioni per la lavorazione, la trasformazione ed il confezionamento dei prodotti agricoli di esclusiva provenienza aziendale e per il sostegno e la promozione dell'agricoltura contadina).*

Nella medesima direzione, il Consiglio regionale con la legge regionale 8 agosto 2018, n. 28 (Collegato 2018), all'articolo 1, commi 37, 38, 39 ha istituito presso il Consiglio l' *"Osservatorio regionale per lo studio, la ricerca e la promozione dell'economia civile"*, definendo l'Economia civile, in analogia alla definizione di economia solidale, *quale nuovo modello economico di produzione e di sviluppo sostenibile ed efficace strategia di Welfare di comunità*. L'osservatorio svolge attività di studio, di analisi e di impulso, anche formulando proposte volte ad attivare un sistema di reti e collaborazioni territoriali e ad individuare modalità di coordinamento delle risorse in materia.

La proposta intende, altresì, promuovere l'utilizzo dei beni comuni e degli immobili pubblici inutilizzati attraverso l'adozione di un regolamento regionale e di uno schema tipo di regolamento per i Comuni che disciplini ed incentivi l'utilizzo degli immobili per iniziative sociali e di economia solidale, come ad esempio per la realizzazione dei *centri per l'economia solidale* di cui all'art. 4, comma 1 lettera h) della presente proposta, che possano fungere da *hub*, incubatore di reti d'impresa solidali e di organizzazioni no profit che attuano i principi dell'economia solidale e civile.

Il modello di economia solidale e la gestione dei beni comuni ben si legano con iniziative di welfare promozionale, generativo, che coinvolgono persone in difficoltà o prive di occupazione rendendole partecipi nella cura dei beni comuni secondo le proprie capacità.

La proposta di legge si compone di 18 articoli, suddivisi in quattro Capi.

L'articolo 1 descrive i principi che ispirano l'iniziativa legislativa evidenziando la funzione solidaristica, di sostenibilità ambientale e di contrasto alla crisi che l'economia solidale rappresenta, ponendo una particolare attenzione ai beni comuni, alle risorse naturali, ai modelli collaborativi e di rete di tipo locale.



Consiglio regionale della Campania
Gruppo consiliare MoVimento 5 Stelle

L'articolo 2 circoscrivere le finalità della legge, con particolare attenzione alla promozione della RES e dei DES e al riconoscimento nei rapporti con le istituzioni, quali possibili beneficiari delle politiche regionali, dei soggetti impegnati nell'ambito dell'economia solidale.

L'articolo 3 individua gli obiettivi della proposta ed elenca i settori in cui opera e si sviluppa l'economia solidale.

L'articolo 4 elenca le definizioni.

L'articolo 5 prevede le misure di sostegno regionale, tra cui: il riconoscimento dei sistemi locali di garanzia partecipata, i centri per l'economia solidale, le azioni di formazione e diffusione della cultura all'economia solidale, l'organizzazione della giornata regionale dell'economia solidale, forme di incentivazione e la possibilità di concedere in comodato gratuito mediante bando pubblico, beni immobili in disuso o abbandonati per finalità di promozione delle filiere dell'economia solidale, prevedendo l'adozione di un apposito regolamento.

L'articolo 6 riguarda misure specifiche per l'agricoltura contadina, in continuità con quanto disciplinato dalla già citata legge reg. 24/2019.

L'articolo 7 prevede misure di sostegno nel settore dei servizi e dei beni comuni disciplinando le forme di utilizzo degli stessi.

L'articolo 8 interessa il settore delle politiche abitative.

L'articolo 9 si occupa dei principi che regolano la finanza etica, demandando alla Giunta l'individuazione di strumenti utili a livello regionale per promuoverne la diffusione.

L'articolo 10 individua gli strumenti per l'attuazione dell'economia solidale.

L'articolo 11 descrive la funzione della Res Campania e delle Comunità dell'economia solidale.

L'articolo 12 richiama i Distretti dell'economia solidale, i Patti di filiera e le cooperative di comunità.

L'articolo 13 definisce le funzioni e la composizione del Tavolo regionale permanente per l'Economia Solidale.

L'articolo 14 prevede la realizzazione di un portale web dell'economia solidale in Campania.

L'articolo 15 dispone l'adozione di uno o più regolamenti attuativi.

L'articolo 16 inserisce la clausola valutativa.

L'articolo 17 la norma finanziaria.



***Consiglio regionale della Campania
Gruppo consiliare MoVimento 5 Stelle***

L'articolo 18 dispone l'entrata in vigore.



Consiglio regionale della Campania
Gruppo consiliare MoVimento 5 Stelle

Relazione tecnico-finanziaria

Al fine di redigere la relazione finanziaria ai sensi dell'articolo 9 della legge regionale n. 37 del 2017 si rappresenta che la proposta di legge contiene una serie di disposizioni di indirizzo, a carattere programmatico, volte a riconoscere nei rapporti istituzionali le realtà operanti nell'ambito della rete di economia solidale (RES) e dei distretti di economia solidale (DES), integrando i principi, gli obiettivi e le prassi nei propri strumenti di programmazione generale e settoriale e attuando specifiche misure di sostegno, incentivazione e promozione nell'ambito delle misure coerenti con le finalità tutelate dall'economia solidale in coerenza con il ciclo di finanziamenti europei in scadenza, attraverso il riconoscimento nei bandi da adottare di un valore premiale all'appartenenza alle filiere dell'economia solidale, nonché nell'ambito della nuova programmazione 2021- 2027, in funzione dell'attuazione della strategia di sviluppo europeo *"Trasformare il nostro mondo. L'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile"*, operante su tre dimensioni dello sviluppo, crescita economica, inclusione sociale e tutela dell'ambiente, che trovano pieno riconoscimento nel modello economico rappresentato dall'economia solidale.

Per la quantificazione delle risorse necessarie a dare attuazione in prima battuta all'impianto normativo, fermo restando che molti interventi per il loro carattere trasversale potranno trovare adeguato spazio nelle programmazioni settoriali, si è ritenuto opportuno istituire nel bilancio regionale un apposito "Fondo per la promozione dell'economia solidale" con una dotazione iniziale pari ad euro 500.000,00 per ciascuna annualità 2021, 2022 e 2023. Il fondo è finanziato in fase di prima applicazione a valere sulla Missione 20, Programma 02, del bilancio regionale di previsione 2021-2023.

Il Capo II (Intervento regionale) contiene le disposizioni riguardanti le singole azioni regionali. Segue la disamina degli oneri finanziari stimati in base ai quali si è proceduto alla quantificazione del fondo in fase di prima applicazione della legge.

L'articolo 5, al comma, lettera f) prevede azioni di formazione e informazione quali:

- nelle scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado, d'intesa con l'ufficio scolastico regionale, progetti mirati a diffondere la conoscenza dei principi e delle buone pratiche dell'economia solidale;
- nelle Università e nei poli tecnologici, attraverso la stipula di protocolli d'intesa, attività di formazione e sperimentazione di forme innovative di economia solidale;
- negli Enti di formazione, corsi mirati a formare soggetti competenti ad attivare e gestire imprese e reti di economia solidale;



**Consiglio regionale della Campania
Gruppo consiliare MoVimento 5 Stelle**

Si prevede inoltre l'organizzazione annuale della "giornata dell'economia solidale" dedicata all'approfondimento di aspetti critici e alla ricognizione delle esperienze significative

Nella misura in cui si intende promuovere lo sviluppo di nuove realtà occorre divulgare la conoscenza delle buone pratiche di economia solidale, le attività di formazione e le sperimentazioni, formando soggetti in grado di offrire a loro volta formazione e consulenza per la costituzione di soggetti di economia solidale appartenenti al mondo delle imprese e del terzo settore e riconoscere le competenze in tal modo acquisite. Occorre, altresì, sostenere progetti da realizzare in ambito scolastico, d'intesa con l'Ufficio scolastico regionale e progetti di formazione e sperimentazione in ambito universitario.

L'attuazione di tale disposizione si stima possa comportare oneri finanziari in misura pari, per ciascuno degli anni 2021-2022-2023, alla somma di: 100.000,00 euro per l'organizzazione, attraverso enti accreditati, di corsi professionali di formazione almeno uno in ogni ambito provinciale corrispondente al territorio di riferimento delle comunità; 50.000,00 euro per progetti in ambito scolastico che includono la conoscenza diretta delle esperienze esistenti; 50.000,00 euro per avviare esperienze formative e sperimentazioni in collaborazione con le Università della Campania.

L'articolo 6 prevede interventi di sostegno all'agricoltura contadina. Tali interventi saranno attuabili mediante la concessione di contributi, secondo le modalità che saranno realizzate nell'ambito delle misure finanziarie previste all'interno della programmazione comunitaria relativa allo sviluppo rurale.

Il medesimo articolo prevede la realizzazione di una "Banca pubblica dei semi campani" presso uno dei vivai forestali regionali da individuare previa istruttoria della direzione generale competente mediante apposito protocollo. Questa misura potrà comportare un investimento iniziale per dotare la struttura individuata degli strumenti necessari alla conservazione e riproduzione di un numero maggiore di specie vegetali in situ ed ex situ implementando le dotazioni strumentali. Tale intervento può essere realizzato con risorse già destinate alla gestione delle aziende agricole sperimentali e centri regionali di sperimentazione, nei limiti delle risorse libere iscritte a valere sulla Missione 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca), Programma 1 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare), titolo 2, anche mediante eventuale rimodulazione.

L'articolo 7 riguarda le misure di incentivazione alle attività coerenti con i principi dell'economia solidale e in particolare operanti nel settore dei servizi alla comunità e dell'utilizzo dei beni comuni. Si prevede di sostenere:

- le produzioni artigianali e le prestazioni di servizi alle comunità realizzate o erogate dai soggetti impegnati nell'Economia Solidale, anche tramite la stipula di accordi con le comunità locali o la costituzione di cooperative di comunità solidali;



Consiglio regionale della Campania
Gruppo consiliare MoVimento 5 Stelle

- lo scambio di azioni e saperi tra le persone basato sul tempo come unità di misura, attraverso le banche del tempo per lo sviluppo di relazioni fiduciarie di comunità;
- la realizzazione di progetti per l'offerta di servizi turistici, ricreativi e di mobilità sostenibile.

Obiettivo è agevolare la nascita di attività che operino secondo i principi dell'economia solidale nell'ambito dei servizi alle comunità di riferimento attraverso appositi contributi per la diffusione delle cooperative di comunità, dei distretti e dei centri per l'economia solidale che potranno anche usufruire dell'utilizzo di beni o terreni inutilizzati o abbandonati senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale, secondo le modalità disciplinate con il regolamento e lo schema di regolamento per gli enti locali, che la Giunta predisporrà ai sensi dei commi 2 e 3. Anche in questo caso, la misura del sostegno regionale dipende dai bandi di gara messi in campo dalla struttura amministrativa competente deputata all'attuazione del dettato normativo. Ad ogni modo, è possibile stimare un budget iniziale pari ad euro 300.000,00 per ciascun anno del triennio 2021-2023, sul quale poi parametrare l'eventuale accessibilità dei partecipanti a seconda delle richieste e delle spese ammissibili.

L'articolo 8 riguarda le politiche abitative e in particolare la tipologia di interventi da realizzare nell'ambito delle programmazioni settoriali e degli interventi di edilizia residenziale attivati, tra cui: la realizzazione di progetti anche in via sperimentale, per l'abitare solidale e per il welfare; l'elaborazione di progetti di ricerca per la riconversione della filiera del sistema produttivo per sviluppare la bioedilizia e la bioarchitettura; bandi territoriali per progetti di *co-housing* e abitare solidale.

La disposizione prevede che la Giunta provveda all'individuazione di strumenti finanziari atti a sviluppare l'abitare solidale come declinato nei punti precedenti. Trattasi di norma programmatica da inserire nelle programmazioni settoriali per la quale non è richiesta copertura finanziaria, che si renderà, invece, necessaria quando saranno individuate, in concreto, le opere da realizzare nell'ambito degli interventi di edilizia residenziale attivati.

L'articolo 9 prevede gli obiettivi da perseguire nel settore della finanza etica, mutualistica e solidale, anche in questo caso trattasi di norma programmatica per la quale non è richiesta copertura finanziaria, che si renderà invece necessaria quando saranno individuate, in concreto, gli interventi da realizzare.

L'articolo 15 prevede la realizzazione e la gestione del portale tematico regionale "RES Campania" da realizzare nell'ambito del sito web istituzionale già esistente. La disposizione prevede che le attività di gestione, promozione e informazione avvengano nell'ambito delle risorse deputate alla comunicazione istituzionale.



***Consiglio regionale della Campania
Gruppo consiliare MoVimento 5 Stelle***



Consiglio regionale della Campania
Gruppo consiliare MoVimento 5 Stelle

SOMMARIO

CAPO I

Principi, finalità e definizioni

- Art. 1 Principi
- Art. 2 Finalità
- Art. 3 Obiettivi e ambito di attuazione
- Art. 4 Definizioni

CAPO II

Intervento regionale

- Art. 5 Misure di sostegno
- Art. 6 Misure per l'Agricoltura Contadina
- Art. 7 Misure nel settore dei servizi e dei beni comuni
- Art. 8 Misure nel settore delle politiche abitative
- Art. 9 Misure nel settore della finanza etica, mutualistica e solidale

CAPO III

Forme di partecipazione e rappresentanza dell'economia solidale e strumenti di attuazione

- Art. 10 Strumenti
- Art. 11 RES Campania e Comunità dell'economia solidale
- Art. 12 Distretti dell'economia solidale (DES), patti di filiera e cooperative di comunità
- Art. 13 Tavolo regionale permanente per l'Economia Solidale
- Art. 14 Portale web dell'economia solidale in Campania

CAPO IV

Norme finali

- Art. 15 Provvedimenti attuativi
- Art. 16 Clausola valutativa
- Art. 17 Norma finanziaria
- Art. 18 Entrata in vigore



Consiglio regionale della Campania
Gruppo consiliare MoVimento 5 Stelle

Capo I
Principi, finalità e definizioni

Art. 1

Principi

1. La presente legge, in armonia con i principi e le finalità sanciti dalla Costituzione e dallo Statuto regionale, riconosce e sostiene l'economia solidale, quale modello sociale, economico e culturale fondato sulle comunità locali e sui principi di solidarietà, reciprocità, sostenibilità ambientale, cura dei beni comuni, coesione sociale e centralità della persona, e ne promuove la diffusione quale strumento di contrasto alle situazioni di crisi economica, occupazionale e ambientale.
2. La Regione, in coerenza con quanto previsto dalla legge regionale 4 dicembre 2019, n. 24 (*Disposizioni per la lavorazione, la trasformazione ed il confezionamento dei prodotti agricoli di esclusiva provenienza aziendale e per il sostegno e la promozione dell'agricoltura contadina*), riconosce la terra quale bene comune e sostiene l'agricoltura contadina quale modello di produzione agricola in grado di contribuire allo sviluppo dell'economia solidale, alla diversificazione delle coltivazioni, alla salvaguardia dei terreni, alla biodiversità animale e vegetale, al miglioramento della qualità delle produzioni e alla sostenibilità degli insediamenti e delle attività umane.
3. Il modello dell'economia solidale favorisce:
 - a) la tutela dei beni comuni, assicurandone l'utilizzo collettivo e sostenibile a beneficio delle comunità e delle generazioni future;
 - b) il "ben-vivere" degli individui, basato sul rispetto dei diritti fondamentali della persona;
 - c) il rispetto, la tutela e la valorizzazione delle risorse naturali;
 - d) i modelli collaborativi e cooperativi di sviluppo attraverso le reti;
 - e) l'innovazione sociale finalizzata a una democratizzazione dell'economia, arginando meccanismi di mercato che mettono a rischio la sostenibilità sociale ed ecologica del sistema economico;
 - f) la più ampia tutela del lavoro, delle conoscenze, competenze e abilità comunque acquisite.

Art. 2

Finalità

1. Nel rispetto dei principi di cui all'articolo 1, con la presente legge la Regione promuove e sostiene:
 - a) lo sviluppo della Rete di economia solidale (RES) e dei Distretti di economia solidale (DES), le imprese e le filiere di economia solidale, e supporta i soggetti che ne attuano le buone pratiche, anche attraverso l'attribuzione di criteri premiali nelle procedure di gara regionali;



Consiglio regionale della Campania
Gruppo consiliare MoVimento 5 Stelle

- b) riconosce le forme di coordinamento e rappresentanza dei soggetti impegnati nell'ambito dell'economia solidale, nelle sedi di consultazione regionale e nei rapporti istituzionali, così come previsto all'articolo 10;
- c) adotta, nel rispetto delle normative di settore europee, statali e regionali, strumenti regolatori e di semplificazione per le attività che operano nell'ambito dell'economia solidale e dell'agricoltura contadina.

Art. 3

Obiettivi e ambito di attuazione

1. La Regione, attraverso il sostegno e la promozione dell'economia solidale, persegue i seguenti obiettivi:
 - a) sostenere l'economia locale e il rapporto attivo con il territorio, quali componenti essenziali per la qualità della vita degli individui e delle comunità;
 - b) innovare i modelli relazionali e accrescere la disponibilità dei soggetti economici e sociali a intraprendere percorsi condivisi ispirati ai principi dell'economia solidale, fondati sulla fiducia sostenuta dalla conoscenza, sulla convivialità e sulla cooperazione, volti a soddisfare i bisogni delle comunità;
 - c) promuovere il consumo critico, consapevole e responsabile;
 - d) accrescere la trasparenza e dunque il controllo sul piano sociale e ambientale, in merito alle decisioni e ai comportamenti degli operatori economici;
 - e) favorire la partecipazione e la corresponsabilità dei soggetti economici e degli altri portatori d'interesse nelle sedi e nei momenti decisionali;
2. L'economia solidale opera e si sviluppa, in particolare, nei seguenti ambiti e settori:
 - a) agricoltura contadina;
 - b) produzione agricola e agroalimentare biologica e biodinamica;
 - c) filiera corta e garanzia della qualità alimentare;
 - d) tutela del paesaggio, del patrimonio naturale e della biodiversità;
 - e) commercio equo e solidale;
 - f) servizi comunitari e di prossimità;
 - g) edilizia sostenibile e bioedilizia;
 - h) risparmio energetico ed energie rinnovabili e sostenibili;
 - i) finanza etica, mutualistica e solidale;
 - j) trasporto collettivo e mobilità sostenibile;
 - k) riuso e riciclo di materiali e beni;
 - l) sistemi di scambio locale;
 - m) software libero;
 - n) turismo responsabile e sostenibile;
 - o) consumo critico e responsabile;
 - p) banche del tempo;
 - q) altre iniziative fondate sui principi dell'economia solidale.



Consiglio regionale della Campania
Gruppo consiliare MoVimento 5 Stelle

3. Concorrono alla costituzione delle filiere di economia solidale:
- a) le pratiche di autoproduzione e consumo;
 - b) le attività di produzione, trasformazione, vendita e consumo di beni e l'offerta di servizi, in cui più soggetti si accordano per la sottoscrizione dei patti di filiera, la costituzione dei distretti di economia solidale e delle cooperative di comunità istituite ai sensi della legge regionale 1 marzo 2020, n. 1 (*Disposizioni in materia di cooperative di comunità*) e successive modifiche;
 - c) le pratiche di produzione e scambio di vicinato, basati sui principi del volontariato, della solidarietà e del dono;
 - d) le attività di autocostruzione assistita.

Art. 4

Definizioni

1. Ai fini della presente legge si intende per:
- a) *"comunità dell'economia solidale"*: insieme di soggetti, persone fisiche e giuridiche residenti o aventi sede in un determinato territorio, che nella rete dei reciproci legami sociali e delle attività volte a soddisfare il ben vivere dei suoi membri, perseguono attivamente l'attuazione dei principi dell'economia solidale, della coesione e inclusione sociale, del rispetto dell'ambiente, della reciprocità e della cura dei beni comuni;
 - b) *"rete di economia solidale (RES)"*: l'insieme dei soggetti, singoli e organizzati, collegati in vario modo fra di loro, delle comunità, dei distretti, dei patti di filiera, delle cooperative di comunità che operano nell'ambito dell'economia solidale e costituiscono la Rete di economia solidale (RES) della Regione Campania;
 - c) *"distretto di economia solidale (DES)"*: il soggetto costituito in forma giuridica che costituisce una rete locale di attività impegnate a diffondere e praticare l'economia solidale e il consumo critico nelle sue diverse declinazioni. Ne fanno parte soggetti economici e non economici, quali, gruppi informali, gruppi di acquisto solidale, associazioni, imprese, artigiani, professionisti, cooperative sociali, istituzioni pubbliche, soggetti di finanza etica mutualistica e solidale e altri soggetti che si riconoscono nei principi dell'economia solidale e ne condividono obiettivi, criteri e modalità di lavoro;
 - d) *"impresa di economia solidale"*: azienda produttrice di beni o servizi ottenuti con metodi rispettosi dell'ambiente naturale e sociale, con prevalenza di impiego di manodopera, di materie prime e servizi del distretto di economia solidale e della filiera in cui opera. A tal fine, essa programma e rendiconta le proprie attività attraverso metodi di valutazione degli impatti sull'ambiente naturale e comunitario in cui è insediata, con particolare riguardo alla dignità umana, alla solidarietà, all'eco sostenibilità, all'equità sociale e alla democrazia;
 - e) *"filiera di economia solidale"*: sistema integrato di attività non necessariamente legate ad un territorio circoscritto, in grado di



Consiglio regionale della Campania
Gruppo consiliare MoVimento 5 Stelle

soddisfare una data categoria di bisogni privilegiando, in via prioritaria, le risorse locali, il risparmio di materia ed energia, il rispetto dell'ambiente e del paesaggio, la tutela dei diritti dei lavoratori e dei consumatori, la salute e la partecipazione attiva dei cittadini;

- f) *"patto di filiera"*: si intende l'accordo teso a realizzare l'integrazione fra le fasi di produzione, trasformazione e consumo di beni che compongono singole filiere o segmenti di esse; il patto di filiera può anche comprendere servizi funzionali alla sua realizzazione, come ad esempio l'energia, la ricerca, le attività di promozione, le attività di manutenzione, i servizi finanziari e assicurativi;
- g) *"centri per l'economia solidale"*: luogo incubatore di economia solidale in ambito urbano dove si sviluppa inclusione, coesione e innovazione sociale, si promuove l'economia solidale come modello economico, sociale e ambientale, si attivano progetti e si creano opportunità per reti o partenariati solidali a scala locale;
- h) *"sistemi locali di garanzia partecipata (SILGP)"*: i sistemi e i protocolli che garantiscono la sostenibilità ambientale e sociale delle produzioni e delle prestazioni di servizi, nel rispetto della natura e dei suoi cicli, del benessere degli animali, della biodiversità, del territorio e delle sue tradizioni, dei diritti dei lavoratori. I Sistemi Locali di Garanzia Partecipata sono co-progettati e gestiti con il contributo attivo degli stessi produttori, dei consumatori e degli utenti e di tutte le altre parti interessate e sono basati sulla fiducia, sulle reti solidali e sullo scambio di conoscenze;
- i) *"banche del tempo"*: i soggetti associativi e le esperienze che promuovono e gestiscono lo scambio di azioni e saperi tra persone basato sul tempo come unità di misura;
- j) *"abitare solidale"*: le azioni, i piani, i programmi e le politiche abitative e territoriali atti a declinare in forma solidale, integrata e strategica le esigenze e le aspettative economiche, sociali, insediative, ambientali e culturali delle comunità locali;
- k) *"finanza etica, mutualistica e solidale"*: l'attività finanziaria che si fonda sui principi del credito come diritto umano, della trasparenza, della mutualità, della partecipazione alle decisioni da parte di soci e risparmiatori, della responsabilità sociale e ambientale, come criteri vincolanti per gli impieghi, di un'adesione globale e coerente di tutta l'attività del soggetto finanziario, escludendo l'arricchimento basato sul solo possesso e scambio di denaro e ogni tipo di prestito nei confronti di quelle attività economiche che ostacolano lo sviluppo umano e contribuiscono a violare i diritti fondamentali della persona;
- l) *"sistemi di scambio non monetario"*: insieme di strumenti attraverso cui gli aderenti, su base volontaria, si scambiano beni e servizi senza l'intermediazione di denaro;
- m) *"beni comuni"*: l'insieme dei beni materiali e immateriali, compresi terreni e beni immobili abbandonati, per i quali deve essere garantito il diritto di accesso e la fruibilità da parte della



**Consiglio regionale della Campania
Gruppo consiliare MoVimento 5 Stelle**

collettività, tutelati e gestiti attraverso un sistema di relazioni sociali fondato sulla cooperazione e sulla partecipazione, attraverso la promozione di un modello culturale che riconosca la funzione sociale e la dipendenza reciproca tra beni e comunità;

- n) *“buone pratiche di economia solidale”*: attività poste in essere per partecipare alla costituzione delle filiere di economia solidale, allo scopo di migliorare il benessere generale, sia locale che sovra-locale, attraverso:
- 1) la produzione di beni e servizi ecologicamente e socialmente sostenibili;
 - 2) la riduzione dei consumi superflui, a tutela delle risorse naturali in esaurimento;
 - 3) la salvaguardia della salubrità dell'ambiente e della biodiversità;
 - 4) la promozione dello spirito di cooperazione, di solidarietà, di dialogo, partecipazione e inclusione sociale;
 - 5) la tutela e la valorizzazione dei beni comuni.

**Capo II
Intervento regionale**

Art. 5
Misure di sostegno.

1. La Regione, anche attraverso il coinvolgimento e la collaborazione degli enti locali e degli altri soggetti istituzionali, nei limiti delle rispettive competenze, promuove e sostiene:
 - a) lo sviluppo dell'economia solidale e la messa in rete dei soggetti che svolgono attività e iniziative riconducibili a tale modello;
 - b) il riconoscimento e l'applicazione dei sistemi locali di garanzia partecipata, come definiti all'articolo 4, comma 1, lettera j);
 - c) la riconversione di aziende e imprese e la loro inclusione nel circuito dell'economia solidale;
 - d) la creazione di centri per l'economia solidale, di cui all'articolo 4, comma 1, lettera h), anche mediante la concessione ai soggetti che attuano l'economia solidale di spazi e locali a titolo non oneroso;
 - e) la conoscenza delle tematiche relative all'economia solidale e alla responsabilità sociale delle imprese;
 - f) le azioni di formazione e informazione quali:
 - 1) nelle scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado, d'intesa con l'ufficio scolastico regionale, progetti mirati a diffondere la conoscenza dei principi e delle buone pratiche dell'economia solidale;
 - 2) nelle università e nei poli tecnologici, attraverso la stipula di protocolli d'intesa, attività di formazione e sperimentazione di forme innovative di economia solidale;



Consiglio regionale della Campania
Gruppo consiliare MoVimento 5 Stelle

- 3) negli enti di formazione, corsi mirati a formare soggetti competenti ad attivare e gestire imprese e reti di economia solidale;
- g) l'organizzazione annuale della "Giornata dell'economia solidale" dedicata all'approfondimento di aspetti critici e alla ricognizione delle esperienze significative.
2. La Regione riconosce gli operatori e i soggetti dell'economia solidale, anche nelle loro forme organizzate, tra i destinatari delle proprie politiche di sviluppo e, in tal senso integra i principi, gli obiettivi e le prassi nei propri strumenti di programmazione generale e settoriale e vi dà attuazione attraverso specifiche misure di sostegno, incentivazione e promozione, anche, nell'ambito di attuazione delle misure coerenti con le finalità tutelate dall'economia solidale programmate a valere sui fondi strutturali europei, nonché attraverso il riconoscimento nei bandi da adottare di un valore premiale all'appartenenza alle filiere dell'economia solidale.
3. Per la realizzazione dei centri per l'economia solidale, la Regione e gli enti locali possono concedere in comodato d'uso gratuito, mediante procedura di selezione pubblica dei destinatari, immobili inutilizzati secondo il regolamento di cui all'art. 7 comma 2; i costi di ordinaria e straordinaria manutenzione, le spese di gestione, quelle accessorie e gli oneri relativi al comodato sono per intero a carico del comodatario. La concessione di locali avviene senza ulteriori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 6

Misure per l'agricoltura contadina

1. La Regione, anche attraverso il coinvolgimento e la collaborazione degli enti locali e degli altri soggetti istituzionali, nei limiti delle rispettive competenze, adotta iniziative e individua strumenti orientati a promuovere e sostenere le prassi di economia solidale nel settore agroalimentare; in particolare:
 - a) incoraggia le produzioni agroalimentari derivanti da agricoltura contadina, in conformità alla legge regionale n. 24/2019;
 - b) valorizza la vendita diretta dei prodotti agroalimentari ottenuti con sistemi biologici e biodinamici nonché i prodotti a filiera corta, ai sensi della legge regionale 6 marzo 2015 n. 6 (*Norme per il sostegno dei gruppi di acquisto solidale (GAS) e per la distribuzione di prodotti agroalimentari da filiera corta e di prodotti di qualità e modifiche alla Legge regionale 8 agosto 2014, n. 20 (Riconoscimento e costituzione dei distretti rurali, dei distretti agroalimentari di qualità e dei distretti di filiera)*), agevolando la relazione tra produttori e consumatori attraverso la presenza diffusa di mercati contadini, spacci dedicati, nonché incentivando il loro utilizzo nella ristorazione collettiva, pubblica e commerciale;
 - c) promuove ricerca e innovazione nel settore della sovranità alimentare, con il coinvolgimento delle aziende contadine e



Consiglio regionale della Campania
Gruppo consiliare MoVimento 5 Stelle

- basando la sperimentazione prioritariamente su tecniche di coltivazione biologica e biodinamica in agricoltura, avvio delle banche dei semi e su tecniche di allevamento biologico supportate dalla medicina non convenzionale veterinaria per la prevenzione e cura delle malattie degli animali;
- d) individua nell'uso della terra a fini agricoli uno strumento prioritario per preservare la biodiversità, favorendo il presidio del territorio rurale da parte dell'attività agricola e conferendo un valore sociale a programmi e progetti rivolti ad acquisti collettivi di terre e alla gestione dei suoli di proprietà pubblica da destinare a dette finalità;
 - e) riconosce nei bandi attuativi del piano di sviluppo rurale regionale un valore premiante all'appartenenza dei soggetti alla rete dell'economia solidale.
- 2. La Regione, in collaborazione con le università e gli enti di ricerca operanti sul territorio regionale in materia di agricoltura, costituisce la banca pubblica dei semi campani, di seguito "banca dei semi" presso uno dei vivai forestali regionali, da individuare previa istruttoria della direzione generale competente, mediante apposito protocollo che indichi le procedure e le modalità di costituzione e funzionamento secondo i requisiti stabiliti per l'accreditamento quale "Banca regionale del germoplasma vegetale" ai sensi dell'articolo 33 della legge regionale 19 gennaio 2007, n. 1 (*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Campania. Legge finanziaria regionale 2007*) e relativi regolamenti attuativi.
 - 3. La banca dei semi di cui al comma 3 svolge la funzione di presidio e tutela delle specie agricole coltivate in Campania, con particolare attenzione alle specie autoctone, antiche o a rischio di estinzione, per fini di studio, conservazione, riproduzione e diffusione, anche attraverso lo scambio di semi tra i contadini custodi.
 - 4. La Giunta regionale include tra i criteri di priorità di cui all'art.8 del regolamento regionale 28 agosto 2018, n. 6 (*Disciplina della Banca della terra Campana. Norme di attuazione dell'articolo 1, commi 63, 64 e 65 della legge regionale 31 marzo 2017, n. 10 (Misure per l'efficientamento dell'azione amministrativa e l'attuazione degli obiettivi fissati dal DEFR 2017 - collegato alla stabilità regionale per il 2017)*), l'appartenenza del soggetto alla Rete dell'economia solidale (RES).

Art. 7

Misure nel settore dei servizi e dei beni comuni

- 1. La Regione, anche attraverso il coinvolgimento e la collaborazione degli enti locali e degli altri soggetti istituzionali, nei limiti delle rispettive competenze, individua azioni e strumenti per promuovere e sostenere:
 - a) le produzioni artigianali e le prestazioni di servizi in favore delle comunità di riferimento realizzate dai soggetti appartenenti alla



Consiglio regionale della Campania
Gruppo consiliare MoVimento 5 Stelle

- rete dell'economia solidale che operano negli ambiti di cui all'articolo 3, comma 2;
- b) lo scambio di azioni e saperi tra le persone basato sulla fiducia e sul tempo come unità di misura, attraverso le banche del tempo;
 - c) la realizzazione di progetti di solidarietà sociale e per l'offerta di servizi sostenibili in ambito energetico, turistico, ricreativo e della mobilità alternativa;
 - d) il coinvolgimento dei cittadini nella gestione attiva dei beni comuni, così come definiti all'articolo 4, lettera o) della presente legge, compresi edifici e terreni pubblici abbandonati, predisponendo gli strumenti istituzionali che regolino i principi e le forme di affidamento e gestione tramite procedure ad evidenza pubblica per lo svolgimento di attività d'interesse generale e la partecipazione diretta dei cittadini in forme di utilizzo collettivo e controllo sull'utilizzo dei beni comuni secondo i principi e gli obiettivi enunciati all'art. 1 della presente legge.
2. La giunta regionale, sentite le commissioni consiliari competenti, disciplina con apposito regolamento le possibili forme di utilizzo collettivo dei beni comuni individuando i requisiti minimi necessari per la loro adozione.
3. Con il medesimo provvedimento è adottato uno schema-tipo di regolamento per i Comuni, al fine di incoraggiare le pratiche di uso collettivo dei beni comuni da parte dei cittadini singoli o riuniti in gruppi organizzati senza fine di lucro, da attuare in collaborazione con gli enti locali secondo il principio di sussidiarietà orizzontale sancito nell'articolo 118 della Costituzione.

Art. 8

Misure nel settore delle politiche abitative

1. La Regione, anche attraverso il coinvolgimento e la collaborazione degli enti locali e degli altri soggetti istituzionali, nei limiti delle rispettive competenze e nell'ambito delle programmazioni settoriali e degli interventi di edilizia residenziale attivati, individua azioni e strumenti per promuovere e sostenere:
- a) la diffusione di una cultura dell'abitare caratterizzata da sostenibilità sociale, ambientale ed economica;
 - b) la ricerca, l'analisi e la realizzazione di progetti, anche in via sperimentale, per l'abitare solidale e il welfare;
 - c) la mappatura delle potenzialità territoriali per l'abitare solidale;
 - d) l'elaborazione di progetti di ricerca per la riconversione della filiera verso la bioedilizia e la bioarchitettura, seguendo i criteri espressi all'articolo 1 della presente legge;
 - e) la riqualificazione, la rigenerazione del patrimonio edilizio, pubblico e privato, e del tessuto urbano come strumenti propedeutici allo sviluppo del territorio secondo i principi dell'economia solidale;
 - f) l'interazione tra i diversi soggetti della filiera dell'abitare;
 - g) bandi territoriali per progetti di co-housing e abitare solidale;



**Consiglio regionale della Campania
Gruppo consiliare MoVimento 5 Stelle**

- h) la diffusione dell'autocostruzione e dell'auto-recupero assistiti;
- i) l'adeguamento della normativa inerente al governo del territorio e all'attività edilizia alle politiche abitative che sostengono l'abitare solidale;
- j) l'individuazione di risorse e strumenti finanziari atti a sviluppare l'abitare solidale.

Art. 9

Misure nel settore della finanza etica, mutualistica e solidale

1. La Regione, anche attraverso il coinvolgimento e la collaborazione degli enti locali e degli altri soggetti istituzionali, nei limiti delle rispettive competenze, individua azioni e strumenti per promuovere e sostenere:
 - a) lo sviluppo di strumenti finanziari dal basso, quali:
 - 1) iniziative di azionariato diffuso e fondi di garanzia mutualistici costituiti da risparmi privati destinati a sostenere progetti di economia sociale e solidale;
 - 2) raccolta fondi per produzioni indipendenti e autogestite;
 - 3) azioni innovative attraverso processi di rete che rispondano ai bisogni emergenti del territorio e sostengano le nuove esigenze di fragilità sociale;
 - b) una politica fiscale regionale che agevoli le banche, le società finanziarie e le realtà di micro credito che si ispirano ai principi di finanza etica, mutualistica e solidale di cui all'art. 3, comma 1, lettera k);
 - c) la nascita, la diffusione e l'utilizzo, anche da parte di Regione ed enti locali, di strumenti di scambio non monetari creati dal basso, promuovendo il confronto e l'approfondimento sul tema delle monete complementari.

Capo III

**Forme di partecipazione e rappresentanza dell'economia
solidale e strumenti di attuazione**

Articolo 10

Strumenti

1. Per l'attuazione della presente legge, la Regione:
 - d) riconosce quali interlocutori istituzionali le comunità dell'economia solidale e le altre forme di organizzazione e coordinamento dei soggetti impegnati nell'economia solidale costituiti in forma giuridica, appartenenti alla Rete di economia solidale della Campania (RES);
 - e) istituisce il tavolo regionale permanente per l'economia solidale;
 - f) attiva sul proprio sito web istituzionale il portale tematico "RES Campania", ai sensi dell'articolo 14;



Consiglio regionale della Campania
Gruppo consiliare MoVimento 5 Stelle

- g) adotta i provvedimenti attuativi degli strumenti previsti dal presente capo e delle misure previste al Capo II.

Art. 11

Res Campania e Comunità dell'economia solidale

1. Le comunità dell'economia solidale costituiscono gli ambiti territoriali in cui si sviluppa la rete di economia solidale della Campania (RES Campania).
2. Ciascuna comunità si riunisce in assemblea per:
 - a) avanzare proposte e programmi di attività che, in armonia con i principi e le finalità della presente legge, favoriscano lo sviluppo e la diffusione delle buone pratiche di economia solidale e la costituzione di imprese, distretti, filiere e cooperative di comunità dell'economia solidale;
 - b) designare, ogni tre anni, i rappresentanti della comunità al tavolo regionale permanente per l'economia solidale.
3. Il territorio delle comunità dell'economia solidale coincide con quello delle Province e della Città Metropolitana di Napoli.
4. Possono partecipare alle assemblee tutti i soggetti, persone fisiche e giuridiche residenti o aventi sede nel territorio di riferimento, che, nell'ambito delle proprie attività, siano impegnati nell'attuazione dei principi dell'economia solidale, della reciprocità, sostenibilità ambientale, inclusione sociale e cura dei beni comuni, secondo le modalità e i criteri stabiliti con apposito provvedimento ai sensi dell'articolo 15.
5. Le assemblee sono convocate ogni anno mediante avviso pubblico, entro il mese di febbraio, dal Sindaco del Comune con il maggior numero di abitanti o in caso di sua inerzia che si protragga per oltre due mesi, da uno dei Sindaci dell'ambito territoriale di riferimento che ne dà comunicazione agli altri. L'assemblea può essere convocata su richiesta della comunità. I comuni interessati provvedono a dare massima diffusione all'avviso pubblico di convocazione.
6. Ciascuna comunità designa i propri rappresentanti al tavolo regionale permanente per l'economia solidale, come previsto dall'articolo 13, comma 2, lettera d), e comunica i nominativi all'amministrazione regionale per la costituzione o il rinnovo del tavolo.
7. Il numero complessivo è pari a sei rappresentanti, uno designato da ciascuna provincia e due dalla Città Metropolitana di Napoli. I rappresentanti di cui al comma 6 possono essere revocati dall'assemblea della comunità, che delibera a maggioranza dei componenti.

Art. 12

*Distretti dell'economia solidale, patti di filiera
e cooperative di comunità*



Consiglio regionale della Campania
Gruppo consiliare MoVimento 5 Stelle

1. Nell'ambito di ciascuna Comunità possono costituirsi in forma giuridica uno o più distretti dell'economia solidale, filiere, imprese e cooperative di comunità, quali strumenti per l'attuazione dell'economia solidale secondo i principi e gli obiettivi di cui alla presente legge.
2. La forma giuridica prescelta varia in relazione ai soggetti che ne fanno parte e agli scopi dell'attività.
3. Tali soggetti possono partecipare ai gruppi di lavoro costituiti dal tavolo regionale di cui al successivo articolo 13.

Art. 13

Tavolo regionale permanente per l'economia solidale

1. Il tavolo regionale permanente per l'economia solidale, di seguito denominato "tavolo", è lo strumento istituzionale per il confronto tra i soggetti appartenenti alla RES Campania, deputato a formulare pareri e proposte alla Giunta regionale volti a:
 - a) attivare percorsi condivisi per la promozione dei programmi, delle azioni e delle misure di sostegno per lo sviluppo dell'economia solidale previsti dalla presente legge;
 - b) promuovere lo sviluppo di distretti, cooperative di comunità e filiere anche attraverso provvedimenti di semplificazione amministrativa;
 - c) verificare che le modalità gestionali assicurino il rispetto e l'implementazione, lungo tutte le filiere produttive, dei principi e delle modalità organizzative dell'economia solidale.
 - d) verificare l'efficace applicazione della presente legge e proporre eventuali modifiche ritenute necessarie al più efficace conseguimento degli obiettivi della legge.
2. Al tavolo partecipano:
 - a) L'assessore regionale competente o suo delegato;
 - b) due rappresentanti del Consiglio regionale, uno per la maggioranza e uno per la minoranza;
 - c) un rappresentante designato dall'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI) della Campania;
 - d) un rappresentante dell'Unione nazionale dei comuni, comunità ed enti montani (UNCCEM) della Campania;
 - e) sei membri designati dalle comunità dell'economia solidale ai sensi dell'articolo 11, comma 6.
3. Per l'espletamento dei compiti attribuiti il Tavolo può costituire gruppi di lavoro, cui possono essere invitati a partecipare i soggetti che operano nell'ambito dell'economia solidale, coerentemente con il tema dei lavori.
4. I componenti del tavolo sono rinnovati ogni tre anni. La partecipazione al Tavolo non dà diritto ad alcun compenso né rimborso spese.



Consiglio regionale della Campania
Gruppo consiliare MoVimento 5 Stelle

Art. 14

Portale web dell'economia solidale in Campania

1. La Regione, attiva sul proprio sito internet un portale denominato "RES Campania" quale strumento a supporto della Rete regionale dell'economia solidale, attraverso cui:
 - a) divulgare principi, obiettivi, criteri e modalità operative dell'economia solidale;
 - b) illustrare in modo organico tutti gli strumenti adottati, gli interventi attivati e le modalità per accedervi;
 - c) informare in merito alle pratiche e ai progetti di economia solidale avviati nelle Comunità dell'economia solidale;
 - d) promuovere l'adesione ai patti di filiera già attivati;
 - e) diffondere le esperienze delle comunità dell'economia solidale quali laboratori di sperimentazione civica, economica e sociale, in funzione della valorizzazione della dimensione locale.
2. Le attività di promozione e informazione previste dal presente articolo sono realizzate senza ulteriori oneri a carico del bilancio regionale, con le risorse destinate all'esercizio delle funzioni di comunicazione istituzionale.
3. La Giunta regionale individua la struttura amministrativa competente alla gestione del portale e all'attuazione delle disposizioni previste dalla presente legge.

CAPO IV

Norme finali

Art. 15

Provvedimenti attuativi

1. La Regione, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, adotta uno o più regolamenti per disciplinare:
 - a) le modalità di convocazione e funzionamento delle assemblee delle Comunità di cui all'articolo 11, nonché i criteri di ammissione dei partecipanti secondo i principi di democrazia, inclusione e responsabilità sociale;
 - b) i criteri e le modalità di individuazione dei soggetti che costituiscono la RES della Campania;
 - c) le modalità di convocazione e di funzionamento del tavolo, che può essere costituito anche se il numero dei componenti previsti dall'articolo 13, comma 2, lettera e), è inferiore a sei unità;
 - d) le modalità e i criteri di attuazione degli interventi previsti per ciascun ambito di cui al Capo II;
2. I regolamenti previsti al comma 1 sono sottoposti al parere preventivo delle commissioni consiliari competenti.

Art. 16

Clausola valutativa



Consiglio regionale della Campania
Gruppo consiliare MoVimento 5 Stelle

1. Il Consiglio regionale esercita il controllo sull'attuazione della presente legge e ne valuta i risultati ottenuti.
2. La Giunta regionale, trascorsi tre anni dall'entrata in vigore della presente legge e, con successiva periodicità triennale, presenta al Consiglio regionale una relazione sullo stato di attuazione e sull'efficacia della legge.
3. In particolare, la relazione contiene dati e informazioni relativi a:
 - a) dimensioni, caratteristiche ed evoluzione dell'economia solidale nel territorio regionale, anche in rapporto con la situazione nazionale;
 - b) progetti finanziati, risorse erogate e soggetti beneficiari;
 - c) stato di attuazione degli interventi previsti dalla presente legge, evidenziando i casi in cui l'Amministrazione regionale ha utilizzato, nello svolgimento delle proprie attività, le proposte e i pareri formulati dal tavolo di cui all'articolo 13 e le eventuali criticità riscontrate.
4. La Regione promuove forme di valutazione partecipata, anche tramite consultazione on line, coinvolgendo cittadini e soggetti attuatori degli interventi previsti.
5. Le competenti strutture del Consiglio e della Giunta regionale si raccordano per la migliore valutazione della presente legge.
6. Le relazioni e i relativi atti consiliari che ne concludono l'esame sono pubblicati sul sito tematico e sul sito istituzionale del Consiglio regionale.

Art. 17

Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, si provvede mediante l'istituzione di un "Fondo per la promozione dell'economia solidale", con una dotazione pari ad euro 500.000,00 per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023 nell'ambito della Missione 12, Programma 7, Titolo 1 e contestuale prelevamento di pari importo dalla Missione 20, Programma 3, Titolo 1 del bilancio di previsione finanziario per il triennio 2021-2023.

Art 18

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.